

**AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE OSPITALITA' TEMPORANEE

**ART. 1
PRINCIPI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 46/95 e s.m.i. l'A.T.C. può concedere l'ospitalità temporanea.

I motivi che sono alla base delle richieste devono evidenziare necessità di coabitazione limitate nel tempo che in genere non devono superare l'anno.

I motivi per richiedere l'autorizzazione all'ospitalità sono:

- studio
- lavoro
- assistenza
- motivi simili da valutarsi singolarmente da parte dell'A.T.C.
- convivenza more uxorio, dichiarata con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente.

I terzi interessati all'ospitalità devono essere legati con il nucleo familiare dell'assegnatario (così come definito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R. 46/95 e s.m.i.) da un vincolo di parentela fino al terzo grado oppure devono essere legati da vincoli di convivenza more uxorio con l'assegnatario o con un componente del nucleo familiare.

Eccezionalmente i terzi interessati all'ospitalità, per motivi - debitamente documentati - di assistenza a persone anziane o non autosufficienti, possono essere anche non legati da vincoli di parentela o affinità con l'assegnatario.

Il cittadino straniero non appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, interessato all'ospitalità, deve essere legalmente soggiornante in Italia.

Di norma non può essere concessa l'ospitalità per più di una persona in ogni nucleo familiare.

Eccezionalmente può essere concessa l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno, non prorogabile, di un intero nucleo familiare al solo fine di concedere a quest'ultimo il tempo di trovare una soluzione abitativa adeguata.

In ogni caso non si devono creare situazioni di sovrautilizzazione dell'alloggio in modo che, con l'inserimento degli ospiti, non venga superato il rapporto di due componenti per vano abitabile.

Gli assegnatari non possono ottenere la concessione dell'ospitalità se non sono in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio al momento della richiesta dell'ospitalità, sia nei confronti dell'A.T.C. sia degli organi dell'autogestione, sia degli amministratori esterni

Il periodo di un anno può essere eventualmente prorogato con nuova autorizzazione dell'Ente gestore.

La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione dei canoni di locazione, con riferimento al reddito cumulato dei soggetti ospitati.

L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.

L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare non dà diritto al titolare di avanzare richiesta di cambio alloggio.

Dopo due anni di ospitalità temporanea l'Ente gestore può autorizzare, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare, sempre che l'ingresso del nuovo componente non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro nel rispetto dell'art. 15 della L.R. n. 46/95 e s.m.i..

L'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio, comporta rispettivamente per il cedente e l'occupante senza titolo l'applicazione della normativa di cui agli artt. 29 (Decadenza) e 30 (Occupanti senza titolo) della L.R. 46/95.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE

La richiesta di ospitalità temporanea per il periodo di un anno, redatta dall'assegnatario su apposito modulo fornito dall'A.T.C. deve essere adeguatamente motivata, sottoscritta e corredata dei seguenti documenti:

- autocertificazione dello stato di famiglia dell'assegnatario e dell'ospite accompagnata da fotocopia del documento di identità valido del dichiarante;
- documenti reddituali aggiornati di tutti i componenti il nucleo familiare e dell'ospite;
- documentazione attestante i motivi dell'ospitalità (es.: certificato di frequenza scolastica, dichiarazione del datore di lavoro, certificati medici) e quanto altro gli interessati ritengano utile al fine di documentare le motivazioni a sostegno della domanda;
- permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenenti ad uno Stato aderente all'Unione Europea;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di convivenza more uxorio sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente (solo nel caso in cui l'ospitalità venga richiesta per il caso di convivenza more uxorio);
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di convivenza sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente (solo nel caso in cui l'ospitalità venga richiesta per motivi di assistenza a persone anziane o non autosufficienti);**
- versamento delle spese forfetarie di istruttoria nell'importo stabilito dall'Ente.

La richiesta di ampliamento stabile, oltre ai documenti sopra descritti deve essere corredata della dichiarazione dell'assegnatario di essere in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione previsti dall'art.2 della L.R. 46/95 e smi.